COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

(Città Metropolitana di Catania)

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R. 30.11.2015, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00)

Delibera n° 3	8	el '	2 9	LUG.	2019
	<u></u>				

OGGETTO: Ricorso in appello avanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, contro la sentenza del TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 01769/2019 Reg. Prov. Goll., pronunciata sul ricorso n. 443/2018 proposto dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa.

L'anno duemiladicionnove, il giorno ventinove, del mese di luglio, alle ore L'A nell'ufficio dei Commissari Straordinari del Comune di Mirabella Imbaccari (CT), si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. 30.11.2015, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	CARICA	P.	A.
1. GIUSTO dr.ssa ISABELLA	Presidente	х	
2. BATTAGLIA Avv. Innocenza	Componente	X	
3. SINATRA dott. Francesco	Componente	Х	

e con la partecipazione del <u>NG. GANGI VINGNUO</u> nella qualità di segretario verbalizzante del presente atto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 5 del 29/06/2015, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Mirabella Imbaccari (CT);
- con D. P. R. in data 30 novembre 2015 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Ai sensi dell'art. 252, co. 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, com'è noto, rientrano nella competenza della gestione di liquidazione i residui passivi debiti di bilancio relativi a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2013, anno precedente l'ipostesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

4

- in data 21 dicembre 2015 si è formalizzato con delibera n. 1 della Commissione Straordinaria di Liquidazione l'insediamento del predetto Organo;

RICHIAMATA la deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 3 del 24/03/2016 con la quale è stato richiesto all'Amministrazione ordinaria di aderire alla procedura semplificata di liquidazione;

CONSIDERATO CHE il Comune di Mirabella Imbaccari, con deliberazione di Giunta Municipale n. 32 del 22/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha aderito alla proposta modalità semplificata di liquidazione straordinaria;

VISTA E RICHIAMATA la delibera della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 2 del 12/03/2018 con la quale si è disposto:

- 1. Di costituirsi nel giudizio instaurato dal Tesoriere Banca Agricola Popolare di Ragusa dinanzi al TAR Catania, giusto ricorso assunto al n. 2167 del protocollo generale dell'Ente e prot. OSL n. 103 del 05/03/2018, proposto per l'annullamento della delibera della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 61 del 27/12/2017 con cui, d'ufficio, L'OSL ha disposto l'inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva del debito rilevato nei confronti del Tesoriere Banca Agricola Popolare di Ragusa;
- Di conferire, a tal fine, all'avv. Gaetano Callipo, con studio legale in Gioia Tauro, via Lomoro
 n. 144, ogni più ampio potere di legge per la tutela delle ragioni della Commissione
 Straordinaria di Liquidazione e del Comune di Mirabella Imbaccari, ivi compresa la facoltà
 di chiamare in causa terzi, di proporre domande riconvenzionali, di rinunziare agli atti e di
 accettare rinunzie e di transigere;

VISTA l'ordinanza del TAR per la Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 00285/2018 Reg. Prov. Cau., sul ricorso n. 00443/2018 proposto dalla Banca Agricola di Ragusa, con la quale viene respinta la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio;

VISTA E RICHIAMATA la delibera della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 7 del 22/06/2018 con la quale si è disposto:

- 1. Di costituirsi nel giudizio instaurato dal Tesoriere Banca Agricola Popolare di Ragusa dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa, giusto ricorso in appello assunto al n. 5777 del protocollo generale dell'Ente in data 19/06/2018 e prot. O.S.L. n. 205 in data 19/06/2018, proposto per l'annullamento e/o riforma dell'ordinanza del TAR per la Sicilia, sez. di Catania, sezione interna I, n. 285 del 10 maggio 2018 emessa nel giudizio inter partes n. 443/2018 RG, con la quale è stata respinta la richiesta di sospensione della delibera della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 61 del 27/12/2017;
- 2. Di conferire, a tal fine all'avv. Gaetano Callipo, con studio legale in Gioia Tauro, via Lomoro n. 144, ogni più ampio potere di legge per la tutela delle ragioni della Commissione Straordinaria di Liquidazione e del Comune di Mirabella Imbaccari, ivi compresa la facoltà di chiamare in causa terzi, di proporre domande riconvenzionali, di rinunziare agli atti e di accettare rinunzie e di transigere;

VISTA la Sentenza del CGA n. 00479/2018 REG. PROV. CAU. con la quale viene respinta la domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati dalla BAPR;

VISTA la sentenza del TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 01769/2019 Reg. Prov. Coll., che ha accolto il ricorso n. 443/2018 proposto dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa per l'annullamento della delibera della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 61 del 27/12/2017;

RITENUTO sussistere l'interesse di proporre appello contro la prefata sentenza del TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 01769/2019 Reg. Prov. Coll., per far valere le ragioni dell'Organo Straordinario di Liquidazione, anche attraverso la proposizione di apposita domanda di sospensiva;

CONSIDERATO che questa Commissione, al fine di far valere i propri diritti e salvaguardare gli interessi dell'Ente è giunta nella determinazione di confermare l'incarico all'Avv. Gaetano Callipo per proporre ricorso in appello, innanzi al CGA, contro la sentenza del TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 01769/2019 Reg. Prov. Coll.;

VISTO il preventivo di spesa di € 7.723,30 di cui alla nota n. prot. 203/OSL del 29/07/2019, presentata dall'Avv. Gaetano Callipo, già iscritto alla short- list di questo Ente;

RITENUTA congrua la richiesta, in considerazione dell' utilizzo dei parametri minimi previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ulteriormente ridotti del 50% e senza spese generali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e segnatamente l'art. 36, c. 1, lett. a;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

- Di proporre appello avanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, contro la sentenza n. 01769/2019 Reg. Prov. Coll. emessa dal TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, che ha accolto il ricorso n. 443/2018 proposto dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa, anche attraverso la proposizione di apposita domanda di sospensiva;
- 2. Di conferire, a tal fine all'avv. Gaetano Callipo, con studio legale in Gioia Tauro, via Lomoro n. 144, ogni più ampio potere di legge per la tutela delle ragioni della Commissione Straordinaria di Liquidazione e del Comune di Mirabella Imbaccari, alle condizioni tutte di cui allo schema di convenzione disciplinante l'affidamento ed allegato in uno al presente provvedimento (ALL. 1), ivi compresa la facoltà di chiamare in causa terzi, di proporre domande riconvenzionali, di rinunziare agli atti e di accettare rinunzie e di transigere;
- 3. Di stabilire il compenso spettante al professionista come sopra nominato in € 7.723,30 comprensivo di Cassa Pensione ed IVA;

Di dare atto che:

- la stipulanda convenzione verrà sottoscritta dal Legale, affidatario dell'incarico in oggetto e dal Presidente dell' O.S.L.;
- la spesa conseguente al presente atto sarà a carico degli oneri della liquidazione;

to e

Disporre la trasmissione di copia della deliberazione di approvazione del presente atto al predetto professionista, a cura dell'Area Affari Legali del Comune e la pubblicazione all'Albo On Line e nella sezione Amministrazione Trasparente ex D.Lgs. n. 33/2013.

Il presente atto è immediatamente esecutivo, ex art. 4 comma 6 del D.P.R. 378/93.

LA COMMISSIONE STRAORD	NARIA DI LIQUIDAZIONE
1. Il Presidente	dott.ssa Isabella Giusto ()
2. Il Componente	avv. Innocenza Battaglia
3. il Componente	dott. Francesco Sinatra
	Il Segretario Verbalizzante
dal 30 t al 1	viene pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on line registrata al nº 12 + 19 L'Ufficio Pubblicazioni

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con D.P.R. 30.11.2015, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00)

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINSTRATIVA AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR PER LA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, N. 01769/2019 REG. PROV. COLL.-

SEZIONE STACCATA DI CATANIA, N. 01769/2019 REG. PROV. COLL
DELIBERA O.S.L. N° DEL
L'anno il giornodel mese di in
Mirabella Imbaccari
TRA
1. la Commissione Straordinaria di Liquidazione, rappresentata dal suo Presidente, dr.ssa Isabella GIUSTO, C.F.: GSTSLL63L41B428H, DA UNA PARTE
 l'Avv. del Foro di , nato a Catania il , con studio in , Via , C.F: nella qualità di legale incaricato, che d'ora in avanti verrà indicato come "professionista", DALL'ALTRA,
si stipula la seguente convenzione:
ART. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L'O.S.L. con delibera n°del ha affidato al professionista l'incarico legale di rappresentanza e difesa delle ragioni dell'OS.L. nel giudizio di cui all'oggetto relativo al ricorso in appello innanzi al CGA per la Regione Sicilia, avverso la sentenza del TAR di Catania n. 01769/2019 Reg. Prov. Coll.; L'Avv, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di accettare l'incarico conferitogli e si impegna a rappresentare e difendere l'O.S.L. di questo Comune e di prestare la propria attività professionale in conformità alle condizioni di cui alla presente convenzione e, per quanto non diversamente pattuito, in conformità alla vigente legge professionale che regola l'attività di avvocato.
A tal fine il Presidente dell'O.S.L. rilascia apposita e formale procura.

ART. 2
MODALITA' DI ESECUZIONE

Q 4

Il professionista, dopo aver preso visione degli atti ed assunto tutte le informative necessarie relative al giudizio in oggetto, prima di formulare i rituali atti introduttivi del giudizio o di costituzione in giudizio, si impegna a valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'O.S.L. del Comune, dandone tempestiva comunicazione a quest'ultimo. Segnatamente esprime il proprio parere in merito all'opportunità di chiamare terzi in causa e di spiegare domanda riconvenzionale. L'O.S.L. metterà a disposizione dell'Avvocato incaricato la documentazione necessaria per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

Il professionista si impegna a relazionare periodicamente sullo stato del giudizio, a fornire tutti i pareri che gli venissero richiesti in relazione al medesimo giudizio, a presenziare ad eventuali riunioni o conferenze di trattazione e comunque a fornire ogni utile collaborazione senza che ciò possa determinare compenso o diritto autonomo.

Successivamente alla definizione del giudizio il professionista curerà gli incombenti necessari per la registrazione (ritiro modulo e riconsegna dello stesso con la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta) e ritiro del provvedimento definitivo, anche con la apposizione di formula esecutiva, avendo diritto per tale attività solo al rimborso delle spese sostenute.

ART. 3 COMPENSI

Le competenze professionali saranno corrisposte tenendo presente le disposizioni di cui al decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006 n. 248, in deroga ai minimi previsti dalla vigente tariffa forense. Tale compenso sarà comprensivo di diritti, onorari, accessori ed ogni altra voce correlata, connessa e riferita alla prestazione eseguita.

Il legale si impegna a percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, il compenso, previamente pattuito, di complessivi ed omnicomprensivi Euro comprensivo di IVA e CPA, previa presentazione della relativa documentazione contabile e il parere di congruità sulla parcella professionale reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati-

ART. 4 PRESCRIZIONI

Il professionista dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di parentela od affinità con la controparte, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico in argomento alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una delle predette prescrizioni, l'O.S.L. è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una delle predette condizioni di incompatibilità.

ART. 5

the feather than the second

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista, a pena di nullità assoluta del presente disciplinare, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n°136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto della presente convenzione.

ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente O. S. L.	L'incaricato			
(Du tech elle Ciusto)	(Avv.	,		
(Dr. Isabella Giusto)	lva.	,		

44